



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
UFFICIO VII

*Ambito Territoriale per la Provincia di Bari*

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125

e-mail: [usp.ba@istruzione.it](mailto:usp.ba@istruzione.it)

[uspba@postacert.istruzione.it](mailto:uspba@postacert.istruzione.it)

Area IV – Settore 3  
Coordinatore: dott.ssa Angela Battista

Bari, 20 gennaio 2015  
Prot. n. 3990/9

Ai **Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche**  
LORO SEDI

Oggetto: Graduatorie di Circolo e d'Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del Personale ATA - D.M. n. 717 del 5.9.2014 -

Con comunicazioni di quest'Ufficio prot. 3990/4 del 03.11.2014 e prot.3990/5 del 12.11.2014 sono stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni operative concernente la procedura in oggetto indicata.

In questa delicata fase relativa all'esame dei "reclami" si vogliono ribadire e offrire ulteriori indicazioni che si spera possano essere utili a dare uniformità di azione a tutte le Istituzioni Scolastiche per accertare eventuali errori e superare incongruità presenti nelle graduatorie provvisorie e garantire così omogeneità di trattamento agli aspiranti.

Si fa presente che ove risultassero evidenti errori materiali, come per esempio quelli di calcolo o di attribuzione di punteggio su elementi di fatto e di diritto riconosciuti e debitamente introdotti, occorre procedere alle dovute correzione.

Decisi i reclami, effettuate le correzioni degli errori materiali al SIDI e operata la convalida -"conclusione esamina reclami" - da parte delle Istituzioni scolastiche entro martedì 3 febbraio p.v., questo Ufficio Scolastico Territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, individuerà la data di pubblicazione delle graduatorie definitive di Circolo e di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale ATA contro le quali è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (art. 9 c.4 D.M. 717/2014).

Si pregano poi le SS.LL. di accogliere gli eventuali reclami, prodotti anche oltre il termine indicato dal D.M. n. 717/2014 (dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione) perché in base al principio dell'autotutela, in qualsiasi momento può essere accolto un esposto in presenza di evidenti errori materiali.

Sono stati segnalati dei macroscopici errori di valutazione e di attribuzione di punteggi (es. punti 867,00 in una graduatoria di A.T.). Anche in assenza di esposti va fatta la verifica di punteggi particolarmente alti sia per i titoli culturali sia per il servizio: in presenza di una domanda di inserimento in graduatoria con punteggio troppo elevato per il servizio dichiarato, si deve effettuare un approfondito controllo (**anche con richiesta della certificazione direttamente alle Scuole e Enti interessati**) al fine di **evitare la valutazione di attività rese in progetti** (es.: LSU LPU, volontariato, ecc...) non valutabili perché non hanno costituito rapporto di lavoro dipendente.

Si suggerisce, pertanto, alle SS.LL. di **voler far rivedere** agli uffici amministrativi della scuola, indipendentemente dalla presentazione dei reclami, i punteggi degli aspiranti che occupano almeno le posizioni più eminenti delle rispettive graduatorie. Non può sottacersi, al riguardo, che queste in esame sono graduatorie di 3<sup>a</sup> fascia per le quali, è improbabile che un aspirante possa aver maturato punteggi per servizi troppo cospicui, rispetto al passato. E' altrettanto probabile che il candidato che

avesse realizzato tale aumento di punteggio, avrebbe maturato il diritto ad essere incluso nella corrispondente graduatoria di 1<sup>a</sup> fascia.

Si ribadisce che il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL. cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell'art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, infine, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

Si ritiene, altresì, utile fornire chiarimenti con specifico riguardo ai Servizi prestati nelle scuole paritarie: l'attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d'impiego alle dirette dipendenze dello Stato o degli Enti locali.

Un'attenzione particolare va rivolta alle graduatorie degli assistenti tecnici; profilo, questo, al quale si accede con il possesso di titoli specifici, precisando che devono essere valutati i titoli, rilasciati dalle Istituzioni dell'Ordinamento Scolastico Italiano o dalla Regione (art. 14 della legge 845/78 per coloro che erano già inseriti nelle precedenti graduatorie) e non rilasciati da altri Enti o Ministeri, come ad esempio Ospedali o Esercito.

Non è valutabile, poi, l'idoneità conseguita a conclusione di un concorso che non sia quello per l'accesso al profilo di Assistente Tecnico delle Istituzioni scolastiche.

Onde facilitare la consultazione delle graduatorie al maggior numero di utenti senza che, nel contempo, si affollino le segreterie scolastiche, si raccomanda che le stesse siano pubblicate sul sito WEB delle singole scuole.

E' opportuno, in occasione della valutazione degli esposti, che qualora dalla documentazione prodotta o dalla compilazione della domanda, pur se non in maniera corretta, vi siano elementi tali da poter rilevare la volontà dell'interessato alla valutazione di alcuni titoli, siano tenuti in considerazione: ad esempio, il servizio militare prestato, pur se non indicato correttamente nell'apposita sezione della domanda, ma individuato nel periodo temporale di espletamento in altro punto della stessa, deve essere preso in considerazione ai fini del punteggio.

Risulta a questo Ufficio che alcuni aspiranti non hanno provveduto a fornirsi del duplicato della domanda prodotta. A tal proposito si pregano le SS.LL. a valutare la possibilità di rilasciarne copia dietro richiesta.

E' gradita l'occasione per ringraziare le SS.LL. e per rivolgere, per mezzo delle SS.LL. medesime, a tutto il personale ATA delle Istituzioni scolastiche impegnato nel difficile disbrigo di questa importante attività, un doveroso ringraziamento per la professionalità dimostrata e l'attaccamento al dovere.

Buon lavoro e cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
Mario TRIFILETTI

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela Battista tel.. 080 5477226 Fax 080 5569462  
Responsabile dell'istruttoria: Leonardo Lucanie tel.. 080 5477297 Fax 080 5569462  
Il Dirigente: Mario Trifiletti - Via Re David,178/f - 70125 BARI ☎ 080-5477203 080-5428367  
Segreteria ☎ 080-5477202 - e-mail : [mario.trifiletti@istruzione.it](mailto:mario.trifiletti@istruzione.it) - Sito Web: [www.uspbari.it](http://www.uspbari.it)